

Parere negativo di compatibilità ambientale in merito ad un progetto di coltivazione di una cava di calcare e successiva riqualificazione

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 7 luglio 2021, n. 1389 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - F.Lli Pannace S.r.l. (avv. Colaci) c. Regione Calabria (avv. Naimo) ed a.

Ambiente - Parere negativo di compatibilità ambientale in merito ad un progetto di coltivazione di una cava di calcare e successiva riqualificazione.

(Omissis)

FATTO

1- Con atto notificato il 12.6.2017 e depositato il 21.6.2017 parte ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" della Regione Calabria n. 329 del 7.4.2017, registro n. 3925 del 12.4.2017, notificato il 27.4.2017, con cui è stato espresso "*PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di coltivazione di una cava di calcare e successiva riqualificazione in Località "Piana" nel Comune di Pizzo Calabro (VV), sulla base del parere espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 18/07/2016*", nonché gli atti connessi, in particolare il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI nella seduta del 18/07/2016 e la nota del Dipartimento 11, settore 4, ufficio VIA, della regione Calabria prot. n. 131510/SIAR del 19 aprile 2017 di trasmissione di detti atti.

2- Rileva la ricorrente di aver presentato, con istanza acquisita al protocollo regionale n. 25972 del 26.7.2012, istanza di valutazione di impatto ambientale relativa ad un progetto di coltivazione di una cava di calcare e successiva riqualificazione in Località "Piana" del Comune.

3- Con il provvedimento impugnato, su conforme parere della Struttura Tecnica di Valutazione, emesso nella seduta del 18.7.2016, ha la Regione Calabria espresso parere negativo di compatibilità ambientale.

4- Ritenendo illegittimi e lesivi detti atti, vengono impugnati per i seguenti motivi di diritto:

I) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL 3 REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2008. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA L. N. 241/1990. DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI PER IL RITARDO.

Parte ricorrente contesta la violazione dei tempi di conclusione del procedimento rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e il danno da esso derivante, relativamente al quale chiede la condanna al risarcimento con definizione dei criteri ai sensi dell'art. 34, comma 4 c.p.a.

II) DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2008. VIOLAZIONE DEL D. LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/2011. VIOLAZIONE DELLA L.N. 447/1995 E DELLA L.R. 34/2009.

Parte ricorrente contesta, sotto svariati profili, la correttezza e la completezza dell'istruttoria della Regione sfociata nel parere della S.T.V. posto a base del provvedimento impugnato.

5- Con atto depositato in data 29.6.2017, integrato da successiva produzione documentale, si è costituita la Regione Calabria eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.

6- Alla Camera di consiglio del 19.7.2017 parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, chiedendo l'abbinamento della stessa alla trattazione del merito.

7- È seguita la produzione di memorie delle parti e, all'udienza pubblica del 23.6.2021 il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

8- Il ricorso si compone di una domanda annullatoria e di una domanda risarcitoria, quest'ultima compendiata nell'ambito del primo motivo di ricorso.

9- Deve essere anzitutto scrutinata la domanda annullatoria.

10- La domanda è infondata.

11- Viene dapprima scrutinato il primo motivo, con cui il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per violazione del tempo di conclusione del procedimento.

11.1- Il motivo è infondato.

11.2- Giurisprudenza consolidata afferma che "*L'intervenuta decorrenza del termine per provvedere non determina la*



consumazione del relativo potere in capo all'autorità amministrativa, trattandosi di un termine c.d. sollecitatorio la cui maturazione, pur legittimando l'interessato a coartare l'esercizio del potere mediante l'esperimento di idonea azione giurisdizionale ex artt. 31 e 117 c.p.a., non priva la P.A. della possibilità di provvedere, sia pure tardivamente” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6.5.2020, n. 4739).

Ciò vale a maggior ragione nell'ambito dei procedimenti *de quibus*, laddove il legislatore non prevede il silenzio significativo (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 22.7.2020, n.4698).

11.3- Pertanto, a prescindere dalla previsione dell'art. 12 del R.R. n. 3/2008, per il quale procedimento di valutazione di impatto ambientale deve essere concluso entro termini ben precisi, la sua inutile decorrenza non comporta la consumazione del potere e rende, per ciò solo, illegittimo il provvedimento successivamente emanato.

12- Viene quindi scrutinato il secondo motivo, con il quale parte ricorrente contesta la legittimità delle determinazioni assunte dall'amministrazione sotto plurimi profili.

12.1- Il motivo è infondato.

12.2- La disamina dei singoli motivi deve essere preceduta dall'inquadramento giurisprudenziale degli istituti su cui si innesta la controversia.

12.3- Come osservato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, *“Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto tecnico di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio, in senso ampio, attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei contrapposti interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati”* (Consiglio di Stato, sez. II, 06/04/2020, n. 2248).

Anche la giurisprudenza di questa Sezione (sentenza n. 607 del 20.3.2019) ha avuto modo di chiarire:

- non possono che farsi proprie, *in subiecta materia*, le considerazioni già più volte espresse dal Consiglio di Stato a proposito del giudizio di compatibilità ambientale, *«attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera»* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 aprile 2018, n. 2805), trattandosi non di un mero atto (tecnico) di gestione, quanto piuttosto di *«un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati»* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2019, n. 16);

- evidente, quindi, la “conformazione” del sindacato esercitabile dal G.A. sulla V.I.A. (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1240; Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392), nel senso che, *“prescindendo da specifiche aggettivazioni (debole o forte), la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo della stessa, debba essere limitata ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità, irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità”*.

Ancora, viene pacificamente rilevato (Tar Catanzaro, Sez. I, n. 1455 del 19.7.2019) che:

- tanto la valutazione di incidenza ambientale quanto la valutazione di impatto ambientale si caratterizzano quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera (TAR Calabria – Catanzaro n. 2057/2016; TAR Umbria, 7 novembre 2013, n. 515; per la VIA cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 22 giugno 2009, n. 4206; Cons. Stato., Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2006, n. 2851; Cons. Stato, Sez. IV, 22 luglio 2005, n. 3917);

- il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (Cons. Stato, Sez. V, 21 novembre 2007, n. 5910; Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4611; TAR Puglia - Lecce, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 135; TAR. Toscana, Sez. II, 20 aprile 2010, n. 986), diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione.

12.4- Venendo ora all'esame dei singoli profili di censura, il ricorrente contesta:

1) l'assunto, contenuto nel parere, per cui "non è stata fornita debita documentazione comprovante la dichiarata disponibilità dei terreni interessati dal progetto", alla luce del fatto che la disponibilità del terreno interessato deve essere verificata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi del regolamento n. 3/2011 e che la Regione avrebbe potuto (e dovuto) chiedere la produzione del documento comprovante la disponibilità del terreno;

2) il richiamo, contenuto nel parere, ad un'attestazione agli atti relativa alle qualifiche professionali del tecnico che ha

redatto lo studio di incidenza, il cui esame avrebbe comportato l'assoggettamento a VIA, di cui viene censurata l'incomprensibilità e l'irrelevanza ai fini della procedura di VIA;

3) l'assunto, contenuto nel parere, per cui il progetto non sarebbe stato trasmesso al limitrofo Comune di Maierato, non citato nella pubblicazione su un quotidiano, sulla base dell'inesistenza di alcuna norma di legge o di regolamento che imponga di trasmettere il progetto a Comuni diversi rispetto a quello nel cui territorio il progetto stesso è collocato (ossia, nel caso di specie, il Comune di Pizzo), né di menzionare espressamente tali comuni nella pubblicazione sul quotidiano;

4) l'assunto del parere circa un asserito contrasto tra l'andamento quasi pianeggiante dell'area e la coltivazione della cava con la modalità a fossa, tenuto conto che dallo studio di impatto ambientale (S.I.A.) emergerebbe che: i) a pag. 5, par. 3, viene chiarito che "*l'area sulla quale la Società Fratelli Pannace S.r.l., intende eseguire le attività di coltivazione di calcare, rientra nel territorio comunale di Pizzo Calabro (VV) - località "Piana". La zona in oggetto è di tipo collinare (...), in particolare, l'area di coltivazione si presenta inserita in una zona quasi pianeggiante*"; ii) nelle successive pagg. 13, 14 e 15, par. 7.2 ed 8, era descritta minuziosamente la "*metodologia di estrazione, che è tipica delle cave in fossa*", specificando che "*La coltivazione della cava avrà un fronte di scavo massimo di 15 mt.*" (pag.14); iii) il par. 3 (sintesi non tecnica) reca ulteriori informazioni in proposito, come pure una completa indicazione di tutte le fasi è altresì riportata nelle planimetrie e nel documento "relazione piano di coltivazione e recupero ambientale", ragion per cui non viene rilevato né alcun contrasto né alcuna criticità in ordine all'impatto ambientale, tenuto conto che, come sempre osservato nel S.I.A., par. 13 "*il terreno vegetale presente allo stato attuale nelle porzioni non ancora cavate, sarà adeguatamente accantonato e, al termine dell'estrazione sarà opportunamente distribuito insieme al materiale riportato da fuori in modo da favorire il totale riempimento e infine la piantumazione arborea*" (pag. 36);

5) l'assunto, contenuto nel parere, per cui "*il progetto propone l'apertura di una nuova cava, senza specificare e tenere conto della dichiarata "precedente attività", soprattutto circa i quantitativi estratti, il dimensionamento dell'area già sottoposta ad escavazione non autorizzata, il consumo di suolo e di risorse già estratte*", alla luce del fatto che: i) nel S.I.A è stata espressamente menzionata la precedente attività di cava con documentazione fotografica (pag. 36), mentre al par. 9.1 è stato riferito che "*il sito in questione presenta un profilo morfologico piuttosto regolare nel suo andamento generale con peculiarità dettate dalla presenza di una pregressa attività estrattiva che in parte ha sconvolto la morfologia primaria*" (pag. 18); ii) la proponente non ha contezza delle quantità estratte dal precedente cavatore (peraltro, come rilevato nel parere, senza autorizzazione); iii) il progetto proposto indica dettagliatamente, nei documenti allegati (S.I.A., sintesi non tecnica, relazione piano di coltivazione e recupero ambientale) le quantità di materiali che si prevede di estrarre, le modalità e le fasi dell'estrazione, le opere di ripristino e di nuova piantumazione.

6) la rispondenza al vero dell'affermazione, contenuta nel parere, per cui "*la rappresentazione del sito risulta incoerente con lo stato dei luoghi: la sovrapposizione dell'area di intervento sullo stralcio catastale evidenzia che l'attività estrattiva interessa anche altre particelle rispetto a quelle dichiarate nel progetto*", rilevando che, per un verso, la struttura preposta alla valutazione non ha verificato la planimetria denominata inquadramento territoriale e che, comunque, la stessa ha debordato dalle proprie competenze (limitate a verificare l'impatto ambientale sull'area di intervento, a prescindere dalla corretta identificazione catastale, di cui è titolare il Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del regolamento n. 3/2011) e, comunque, non sono stati chiesti chiarimenti all'odierno ricorrente sul punto.

7) l'affermazione, asseritamente generica, del parere per cui "*Lo Studio di Impatto Ambientale non approfondisce compiutamente gli elementi relativi al quadro Ambientale mediante uno o più matrici appropriate che evidenzino le attività e le fasi del progetto (ante operam, esecuzione lavori, gestione ripristino e reinserimento paesaggistico/ambientale) e l'individuazione delle criticità. Esso non dettaglia gli impatti, attraverso la loro identificazione, la quantificazione e la valutazione e non analizza come il progetto interagisca con l'ambiente, durante tutte le sue fasi dalla messa in opera fino al ripristino ambientale, compresa l'alternativa "zero". Lo Studio, inoltre, individua e stima potenziali impatti significativi alla stregua di uno studio preliminare ambientale, per cui dall'analisi proposta non è possibile rilevare e, conseguentemente, valutare, in quanto non adeguatamente approfonditi nonostante il rinvio alla procedura di VIA (...)*". A tal proposito, rileva che: i) lo studio d'impatto ambientale presentato alla S.T.V. è composto da una serie di elaborati, quali: 1) studio di impatto ambientale (tavola1), sintesi non tecnica (tavola 1/a), inquadramento territoriale (tavola 2), cartografia geologica rischio frana - rischio idraulico (tavola 3), sezioni stato di fatto (tavola 4), planimetrie piano di coltivazione (tavola 6), sezioni piano di coltivazione lotti 1-2 (tavola 7a), sezioni piano di coltivazione lotto 3 (tavola 7b), piano di recupero ambientale (tavola 8), elenco prezzi (tavola 9), computo metrico estimativo (tavola 10), relazione geologica; ii) l'alternativa "zero" nel caso di specie non sarebbe configurabile poiché, come riconosciuto dalla stessa S.T.V. la coltivazione della cava, ove autorizzata, riguarderebbe un'area già alterata per effetto della coltivazione "non autorizzata" di una precedente cava; conseguentemente il progetto di coltivazione e di successivo ripristino proposto dalla ricorrente garantirebbe certamente un miglioramento sotto l'aspetto ambientale una volta completato il piano di recupero e di piantumazione degli alberi di ulivo in conformità al progetto; - il S.I.A. indica i prevedibili impatti del progetto (tutti bassi o nulli) sull'atmosfera, sull'ambiente idrico, sul suolo, sul sottosuolo, sull'ecosistema, con riguardo all'inquinamento sonoro, sul paesaggio (par. 10 e 11), mentre il successivo paragrafo riporta l'analisi dei risultati con riguardo all'impatto sull'ambiente complessivamente considerato; iii) dagli elaborati e dalle fotografie si evince che in prossimità della cava, ma comunque ad adeguata distanza di sicurezza, vi è soltanto un



fabbricato, che non può sentire i rumori determinati dalle attività di scavo e trasporto dei materiali e non può subire l'immissione di polveri o altre particelle, anche perché, come ivi spiegato, la coltivazione dovrà essere eseguita con macchinari (escavatori e camion) di ultima generazione, che hanno impatti ridotti sia in termini di rumori che di emissioni; iv) dalle fotografie riportate negli elaborati si evincerebbe *ictu oculi* che l'area industriale di Maierato è distante qualche chilometro in linea d'area, ragion per cui sarebbe irragionevole ipotizzare un effetto di cumulo in termini di fattori di rischio dovuto allo scavo di un'area molto limitata (solo 6.800 a fronte di una superficie catastale della proprietà di mq 10.415, come rilevato al par. 4.8 dell'elaborato "relazione piano di coltivazione e recupero ambientale" e considerato che il S.I.A. evidenzia l'assenza di interferenze con altri impianti industriali (par. 9.4); v) nelle vicinanze del sito sono assenti falde acquifere superficiali o sotterranee o corsi d'acqua; vi) nell'area sono assenti colture di pregio; vii) il S.I.A. e la relazione descrittiva delle fasi di lavorazione hanno rappresentato tutte le operazioni utili a ridurre al minimo l'impatto ambientale; viii) gli elaborati del S.I.A. hanno descritto e rappresentato tutte le fasi delle attività e, comunque, risulterebbe inconferente l'indicazione nel dettaglio del sito del deposito del materiale di scotico da riutilizzare per il ripristino, quantificato in circa mc. 18.000 ("relazione piano di coltivazione e recupero ambientale", pag. 21); ix) il S.I.A. comprende anche un minuzioso e dettagliato piano di ripristino corredato da planimetrie; x) il trasporto del materiale estratto verso la destinazione (ossia gli acquirenti) avverrà con normalissimi camion che già a decine o, addirittura, a centinaia transitano quotidianamente sulla vicina strada statale "panoramica" che collega il Comune di Pizzo con l'area industriale di Maierato e con l'autostrada; comunque, per raggiungere l'area di cava dalla predetta strada occorre percorrere un'arteria di collegamento già esistente e l'area di cava non è visibile da questa strada statale; xi) il par. 10.5 del S.I.A. illustra provando l'inesistenza di possibili inquinamenti sonori, anche per l'utilizzo di macchinari (escavatori e *camion*) di ultima generazione, con impatti ridotti sia in termini di rumori che di emissioni, inidonei ad arrecare inconvenienti all'unico fabbricato presente nella zona; xii) le fotografie dello stato attuale dell'area dimostrerebbero l'inesistenza di piante, mentre il piano di recupero finale prevede la piantumazione di alberi di ulivo con miglioramento rispetto alla situazione attuale ("piano di coltivazione e recupero ambientale", pag. 36); xiii) il S.I.A. indica le ragioni economiche dell'iniziativa progettuale ed i vantaggi sociali derivanti dalla disponibilità del materiale da estrarre (par. 5, pagg. 9-10); xiv) è irragionevole pretendere l'allegazione delle fotografie in ordine agli alberi da piantare in esecuzione del piano di recupero. 8) il rilievo del parere della S.T.V. ove vengono elencati alcuni documenti non allegati dal proponente, rilevando che: i) la S.T.V. avrebbe comunque potuto (e dovuto) chiedere chiarimenti e documentazione integrativa; ii) la disponibilità del terreno interessato dovrebbe essere verificata dal Comune in sede di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi del regolamento n. 3/2011; iii) l'avviso sul quotidiano dell'avvenuta presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale è stato regolarmente effettuato e la stessa S.T.V. si è lamentata perché in tale avviso non è stato menzionato il Comune di Maierato (peraltro, il nome della testata su cui è stato pubblicato l'avviso poteva essere fornito in qualsiasi momento); iv) il progetto è stato depositato presso la della Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia ed il Comune di Pizzo, per come attestato nell'avviso pubblicato sul quotidiano, al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni (anche da parte del Comune di Maierato); v) al progetto è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica con indicazione dei vincoli esistenti; vi) non è necessario alcuno studio previsionale del clima acustico, che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l. r. n. 34/2009 e dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995, è richiesto soltanto in caso di realizzazione delle opere elencate tassativamente in quest'ultima norma statale e tra le quali non rientra l'attività di coltivazione della cava (fermo restando quanto già osservato in termini di limitati impatti acustici per inesistenza di fabbricati vicino ed i mezzi utilizzati, rispettosi dell'art. 13, comma 1, della l. r. 34/2009); vii) ai sensi dell'art. 10 della l. r. n. 40/2009 la pubblica utilità è connessa soltanto alle opere e ad impianti finalizzati alle attività di ricerca e coltivazioni di "miniere", mentre il caso in esame riguarda una cava di piccole dimensioni; viii) l'art. 27, comma 3, della l.r. n. 40/2009 prevede il parere preventivo ORAE (Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive) soltanto per l'ampliamento delle attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3/2011, circostanza inesistente nella fattispecie.

12.5- Tutte le censure rilevate sono nel loro complesso infondate.

12.6- Le pur suggestive argomentazioni sviluppate da parte ricorrente non lasciano emergere, invero, gravi *deficit* motivazionali, non rinvenendosi, nel caso di specie, apprezzamenti arbitrari o valutazioni del tutto scollate dalla realtà fattuale, ovvero palesemente erronee, compiute dalla S.T.V. della Regione resistente.

12.7- Dall'esame degli atti non si ricavano, in altri termini, profili di palese inattendibilità o sconfinamenti in ipotesi di arbitrarietà, irragionevolezza e travisamento dei fatti, nelle valutazioni tecnico-discrezionali, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla conseguente opinabilità dell'esito della ponderazione, come può dirsi, in particolare.

12.8- In particolare, con riferimento ai singoli profili si osserva quanto segue.

12.8.1- Non è censurabile il primo profilo di censura, riguardante la produzione della documentazione comprovante la dichiarata disponibilità dei terreni interessati dal progetto. Tale carenza assume un rilievo non secondario, in primo luogo per il fatto che il rilascio di un titolo favorevole all'interessato presuppone naturalmente che l'istante compri *ab imis* la sua legittimazione producendo i documenti da cui sia possibile evincerla ed in secondo luogo per il fatto – evidenziato in parere – che l'esame comparato della documentazione prodotta degli elaborati e la consultazione del sistema informativo del Ministero dell'Ambiente e dell'ortofoto e delle immagini da satellite aveva consentito di individuare un debordamento

dell'attività estrattiva su particelle ulteriori rispetto a quelle dichiarate in oggetto, che la produzione del titolo di disponibilità avrebbe consentito di dipanare.

Peraltro, non giova al ricorrente il rilievo circa il mancato esperimento del soccorso istruttorio, atteso che il ricorrente non fornisce alcun elemento, anche solo di natura indiziaria, circa l'esito che l'esperimento del soccorso istruttorio procedimentale avrebbe fornito al buon esito della questione.

12.8.2- Fuori asse è il secondo profilo di censura, stante che il richiamo alle qualifiche professionali del tecnico che ha redatto lo studio di incidenza, il cui esame avrebbe comportato l'assoggettamento a VIA, risulta neutro, nell'economia della fattispecie, al fine di pervenire all'impugnato rigetto.

12.8.3- Infondato è il terzo profilo di censura, atteso che la previsione dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (per la quale *"In ogni caso, copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato"*) e il fatto che l'intervento in questione, sebbene ricadente nel Comune di Pizzo, sia ubicato comunque in prossimità del confine con il limitrofo Comune di Maierato – circostanza di cui è pienamente consapevole lo stesso ricorrente che, nello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) afferma (peraltro nel contesto della disamina delle "Attività antropiche" di cui al par. 9.4) che *"L'area di cava pur essendo sita nei dintorni dell'area industriale di Maierato è comunque collocata in posizione internata rispetto alla distanza e alla visuale"* – fa sì che, stante la finalità della V.I.A. come momento di valutazione dell'impatto che un determinato intervento, eventualmente sovrapponendosi ad altri interventi già in essere in territori limitrofi (quantunque formalmente ricadenti in Comuni distinti) possa produrre sul territorio, non esime il ricorrente dal deposito degli atti presso tali Comuni.

Analoghe considerazioni possono porsi con riferimento al mancato riferimento al Comune di Maierato nell'avviso pubblicato sulla stampa, come ambito territoriale di possibile influenza dell'attività oggetto di valutazione.

12.8.4- Privo di fondamento è il quarto profilo di censura.

L'Amministrazione si è limitata, nel parere, ad evidenziare una contraddittorietà interna agli stessi elaborati progettuali, riportandone lo stralcio (relativamente alle parti in cui il ricorrente riferiva di un versante di interesse progettuale *"morfologicamente sconvolto dalla precedente attività estrattiva e abbisognevole di sistemazione per rimodellarlo e dotarlo di una pendenza tale da scongiurare disastri"*, di *"fronti di scavo attuali (...) si trovano in condizione di stabilità incerta, con una certa propensione al dissesto gravitativo (...)"* e del fatto che *"l'andamento morfologico del sito progettuale e la necessità di mitigare l'impatto visivo dell'area estrattiva sono gli elementi principali che condizionano la coltivazione (...)"*) e ritenendo tali elementi informativi in contraddizione con l'assunto, parimenti contenuto nel S.I.A., per cui *"La zona in oggetto è di tipo collinare (...), in particolare, l'area di coltivazione si presenta inserita in una zona quasi pianeggiante"*.

Rispetto a tale criticità, dalle censure non traspare alcun elemento idoneo ad inferire l'irragionevolezza o l'evidente travisamento dei fatti, essendosi limitato il ricorrente a richiamare aspetti contenuti nel medesimo S.I.A. e, come tali, già valutate dall'Amministrazione, senza però addivenire ad una censura nei termini anzidetti. Né, per completezza, a fronte dei chiarimenti dell'Amministrazione nelle difese processuali (che, limitandosi a chiarire elementi motivazionali già desumibili dal contesto del provvedimento impugnato, non costituiscono motivazione postuma) che una descrizione di tal fatta si ataglia ad un fronte, ossia ad una parete cui si rende necessario dare pendenza mentre si programma l'effettuazione di escavazione in prossimità rispetto ad un pianoro, l'attuale ricorrente ha preso utile posizione nelle sue successive difese.

12.8.5- Infondato è il quinto profilo di censura.

Il ricorrente, nel censurare l'assunto per cui *"il progetto propone l'apertura di una nuova cava, senza specificare e tenere conto della dichiarata "precedente attività", soprattutto circa i quantitativi estratti, il dimensionamento dell'area già sottoposta ad escavazione non autorizzata, il consumo di suolo e di risorse già estratte"*, non considera il fatto che ciò che viene contestato dall'Amministrazione è di non aver analizzato e specificato gli effetti che il cumulo della precedente attività posta in essere senza autorizzazione, con quella che egli avrebbe posto in essere ove autorizzato alla coltivazione, avrebbe comportato alle matrici ambientali.

A fronte di ciò, il fatto di essersi limitato di dar conto della sussistenza di una pregressa attività estrattiva e di esplicitare l'intervento oggetto di procedimento, non centra né risolve la criticità evidenziata dall'Amministrazione, peraltro di per sé riconosciuta dallo stesso ricorrente nel momento in cui dichiara di non avere contezza delle quantità estratte dal precedente cavatore (circostanza da cui è agevole inferire che non abbia posto in essere, eventualmente *in nuce*, una valutazione dell'impatto cumulativo).

12.8.6- Parimenti infondato è il sesto profilo di censura.

Il ricorrente, nel contestare la veridicità dell'affermazione in ordine all'incoerenza della rappresentazione del sito con lo stato dei luoghi stante che la sovrapposizione dell'area di intervento sullo stralcio catastale evidenzerebbe che l'attività estrattiva interesserebbe anche altre particelle rispetto a quelle dichiarate nel progetto, non fornisce elementi specifici dai quali inferire induttivamente le ragioni dell'inesattezza o illogicità di tale conclusione, limitandosi piuttosto ad affermare che la struttura preposta alla valutazione non avrebbe verificato l'apposita planimetria.

Parimenti fuori fuoco è l'ulteriore affermazione per cui la struttura di valutazione avrebbe così debordato dalle proprie competenze, atteso che la questione oggetto di rilievo attiene all'identificazione catastale delle particelle come strumento

necessario per meglio inquadrare l'esatta ubicazione dell'intervento e così apprezzare, in modo quanto più possibilmente accurato, il suo impatto sulle matrici ambientali.

Peraltro, il fatto che, in disparte tale censura, parte ricorrente non abbia fornito neanche in sede processuale eventuali argomenti che avrebbe speso in sede procedimentale qualora fossero stati richiesti dei chiarimenti dall'amministrazione regionale, rende la censura non meritevole di apprezzamento.

12.8.7- Privo di pregio è anche il settimo profilo di censura.

Il ricorrente censura l'asserita contestazione di carenza esiziale dello Studio di Impatto Ambientale (in termini di mancato approfondimento degli elementi del quadro ambientale, le attività, le fasi del progetto, le criticità, gli impatti (in termini di identificazione, quantificazione, valutazione, interazioni con l'ambiente) che, a detta della Regione, assumerebbe i connotati sostanziali di studio preliminare ambientale, inidoneo a concludere il procedimento di V.I.A., limitandosi però unicamente ad elencare gli elaborati, le planimetrie e i piani allegati all'istanza di V.I.A. nonché riprendendo informazioni e dati in essi contenuti e, pertanto, già sottoposti a valutazione (quando non addirittura mere asserzioni soggettive prive di adeguato conforto probatorio di carattere scientifico con riferimento agli impatti acustici), in tal senso reiterando profili di merito insindacabili in sede giurisdizionale e di fatto sovrapponendo una propria rivalutazione alla valutazione della competente all'amministrazione, senza però fornire adeguati elementi, anche di natura indiziaria, utili ad efficacemente censurare le conclusioni dell'amministrazione in termini di inadeguatezza dello Studio.

12.8.8- È infine infondato l'ottavo – ed ultimo – profilo di censura.

12.8.8.1- Difatti, per un verso il ricorrente ripropone alcune censure già articolate nei precedenti profili scrutinati, mentre sui rimanenti aspetti si osserva quanto segue.

12.8.8.2- L'art. 8, comma 4 della legge 26.10.1995 n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") dispone: "4. *Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico*".

L'ambito applicativo di tale disposizione è da intendersi in senso lato, come rileva la giurisprudenza per cui: "In conformità all'art. 8 comma 4, l. n. 447 del 1995 le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, nonché le domande di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione dell'impatto acustico" (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 24.11.2009, n. 2253).

Combinando la suddetta disposizione con l'elaborazione giurisprudenziale in materia ambientale (per cui: "All'interno del diritto all'ambiente rientrano tutte quelle discipline di settore in cui si persegue come finalità prevalente la tutela degli equilibri ecologici: disciplina dell'aria, dell'acqua, del rumore, della difesa del suolo, dello smaltimento dei rifiuti, della protezione della natura, delle aree protette, quegli strumenti tipicamente volti a preservare gli equilibri ecologici quali la valutazione di impatto ambientale e il danno ambientale, oltre a discipline quali quella paesistica e quella relativa al c.d. inquinamento elettromagnetico" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26.8.2003, n. 4841), si ricava che anche l'amministrazione correttamente ha censurato la mancata produzione di un documento idoneo alla valutazione dell'impatto acustico dell'intervento.

12.8.8.3- Infine, in ordine all'assenza della dichiarazione di pubblica utilità non sono conferenti le censure di parte ricorrente sulla prescindibilità di tale atto in virtù dell'art. 10 della l.r. 5.11.2009, n. 40 ("Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria"), atteso che il successivo art. 26 dispone che: "1. *Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dalla Giunta regionale solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante delle Commissioni consiliari competenti in materia di attività produttive e ambiente, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi*".

Ne consegue l'imprescindibilità di determinazione in tal senso.

12.8.8.4- Quanto alla censura circa la prescindibilità del parere preventivo dell'O.R.A.E. (Osservatorio Regionale delle Attività Estrattive) di cui all'art. 27, comma 3, della l.r. n. 40/2009, che, a mente del ricorrente, sarebbe previsto solo per l'ampliamento di attività estrattive in corso alla data di entrata in vigore del regolamento n. 3/2011, circostanza inesistente nella fattispecie.

Difatti, il combinato disposto dell'art. 27 comma 1 della l.r. n. 40 del 2009 e dell'art. 12 (recante richiamato dal primo), il quale prevede comunque il parere dell'O.R.A.E., rende inconfidenti le deduzioni del ricorrente.

12.8.8.5. Residua un unico aspetto, relativo alla certificazione urbanistica di dettaglio con i relativi vincoli, sulla quale non risulta che l'amministrazione resistente abbia efficacemente preso posizione, ma tale aspetto è, per quanto finora osservato, all'evidenza del tutto marginale nell'economia dell'esito della controversia.

12.9- In conclusione, relativamente ai profili motivazionali del parere della S.T.V., richiamato *per relationem* nel provvedimento impugnato, non appare condivisibile l'affermazione di parte ricorrente circa la erroneità, *tout court*, delle sottostanti valutazioni espresse dall'organo tecnico della Regione. Corrisponde al vero, infatti, l'affermazione che

l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto è anch'esso scrutinabile, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione *“che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile»* (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466). Nel caso controverso, non sussistono i presupposti per ritenere che le valutazioni dell'amministrazione debordino dall'ambito di opinabilità sindacabile in sede giurisdizionale.

12.10- Per quanto ora esposto, deve essere rigettata la richiesta di annullamento dell'atto impugnato, in quanto infondata.

13- Le conclusioni ora rassegnate si ribaltano sulle conseguenze in ordine alla domanda risarcitoria, priva di fondamento.

13.1- Premesso che *“La fattispecie dell'indennizzo da ritardo va nettamente distinta da quella prevista dal comma 1 dell'art. 2-bis della l. n. 241/1990, introdotto dall'art. 7, comma 1, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69, atteso che mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell'Amministrazione nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell'indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 16.6.2020, n. 2417), a prescindere dall'oggetto della domanda risarcitoria – se cioè essa attenga ad un risarcimento in senso proprio dei danni conseguenti al provvedimento impugnato ovvero all'indennizzo da ritardo – è da dirsi che, tanto in un caso quanto nell'altro, la domanda è comunque infondata.

13.2- Quanto all'indennizzo da ritardo rileva la giurisprudenza che *“Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo da ritardo della p.a., pur non essendo richiesta la dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo dell'Amministrazione, del nesso di causalità), tuttavia, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l'istante, entro la scadenza perentoria dei successivi 20 giorni, deve ricorrere all'autorità titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, l. n. 241/1990, richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato. L'art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013, richiede espressamente, quale condizione per avanzare domanda di indennizzo da ritardo, l'immediata sollecitazione di tale potere sostitutivo”* (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 29.4.2020, n.4433).

13.3- Non essendovi prova di previa attivazione di tale intervento sostitutivo, la domanda è inammissibile.

13.4. Quanto, poi, al danno da ritardo, si osserva che:

- *“A differenza dell'indennizzo forfettario, il danno da ritardo della P.A. non costituisce un ristoro automatico collegato alla mera violazione del termine, ma, ai fini del suo risarcimento, è preciso onere del privato fornire la prova, oltre che del ritardo e dell'elemento soggettivo, del rapporto di causalità esistente tra la violazione del termine del procedimento e il compimento di scelte negoziali pregiudizievoli che non avrebbe altrimenti posto in essere. Spetta, dunque, al danneggiato dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sul piano oggettivo (la prova del danno e del suo ammontare, l'ingiustizia dello stesso, il nesso causale) e soggettivo (il dolo o la colpa dell'Amministrazione)”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 3.3.2020, n. 2765);

- *“Il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa non può prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'Amministrazione”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.4.2021, n. 3398).

13.5- Nella fattispecie, in disparte la mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi della domanda da parte del ricorrente, l'esito a lui sfavorevole della domanda annullatoria del provvedimento impugnato determina in sé l'infondatezza della domanda risarcitoria, che deve essere dunque rigettata.

13.6- In conclusione, anche la domanda risarcitoria va rigettata.

14- Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

(Omissis)